



Città di Marigliano (Provincia di Napoli)

Ordinanza n. 8

II SINDACO

Premesso:

che a seguito di sopralluogo effettuato in data 16.11.2011 dal personale del Comando Vigili e dell' U.T.C., presso la proprietà dei sig.ri Bianco Francesco nato a Comiziano il 18.10.1930 e Bianco Angela Maria nata a Comiziano il 19.03.1936 al C.so Vittorio Emanuele n 17 ed ivi entrambi residenti, hanno constatato la presenza di una canna fumaria presumibilmente in cemento amianto, di altezza 5 ml, inferiore alla altezza del fabbricato prospiciente.

che l'ASL/NA3 Sud Dipartimento Prevenzione, con nota prot. 13 del 02.01.2012, chiedeva di emettere ordinanza a carico dei proprietari sopra generalizzati a tutela della salute pubblica

Ritenuto di dover adottare tutte le misure cautelative per la salvaguardia della salute pubblica;

Letto il D.lgs. 156 del 2006;

Letto il D.M. 06/09/1994;

Letto l'art. 38 del Regolamento edilizio;

Letto l' art. 50 del T.U.E.L. 267/2000.

ORDINA

Ai sig. ri, Bianco Francesco nato a Comiziano il 18.10.1930 e Bianco Angela Maria nata a Comiziano il 19.03.1936 entrambi residenti Marigliano al C.so Vittorio Emanuele n 17, proprietari della canna fumaria presumibilmente in cemento amianto, di provvedere **entro e non oltre giorni 15 dalla notifica** del presente provvedimento di effettuare quanto segue:

- 1) Analisi chimica della canna fumaria, finalizzata alla ricerca di Fibre di amianto e alla percentuale dello stesso (metodo FT-IR) ad opera dell'ARPAC o di un laboratorio abilitato a tali analisi ai sensi del D.M. 06/09/1994.

Ad esito positivo delle analisi i proprietari, come sopra generalizzati, dovranno provvedere:

- 2) Valutazione del rischio dei manufatti in cemento amianto, con particolare evidenza allo stato di conservazione, corredato da reportage fotografico;
- 3) Programma di manutenzione e controllo (con eventuali procedimenti ritenuti necessari e tempestivi);

Il tutto in conformità a quanto espresso nel D.M. 06/09/1994 e della Legge n 257/92;

In caso di rimozione o incapsulamento della canna fumaria, ai sensi dell'art. 38 del regolamento edilizio, la canna fumaria sostituita o incapsulata, deve essere posta ad una altezza superiore di 1 metro dal colmo dei fabbricati circostanti.

RENDE NOTO

Che a norma dell'art. 8 della legge 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l'ing. Andrea Ciccarelli Responsabile Settore IV - Ambiente;

Che avverso alla presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo di Napoli e entro 120 giorni al Capo dello Stato, tutti i termini decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

Che copia del presente provvedimento è pubblicato all'Albo del Comune e a cura della segreteria Generale e sarà notificato:

- Sig. ri Bianco Francesco nato a Comiziano il 18.10.1930 e Bianco Angela Maria nata a Comiziano il 19.03,1936 entrambi residenti al C.so Vittorio Emanuele n 17 Marigliano;
 - All'ASL Na /3 Sud Dipartimento di Prevenzione, Via Pontecitra Marigliano;
- copia del provvedimento con l'avvenuta notifica sarà trasmesso:
- Al Comando P.M. di Marigliano;
 - Al Comando Forestale di Marigliano.

Dalla casa Municipale li 24.01.2012

Il Sindaco
(*ing Antonio Sodano*)